



## Whistleblowing – Le novità introdotte con il D. Lgs n. 24/23

In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

### COSA CAMBIA CON LA NUOVA DISCIPLINA

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire **dal 15 luglio 2023**.

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la dir. n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei **whistleblowers** (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

### LE NOVITA' IN DETTAGLIO

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Datori di lavoro che:

- 1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di **almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) non hanno la dimensione indicata al punto 1 ma **rientrano tra quelli obbligati al rispetto della normativa** in materia di mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) **rientrano nell’ambito di applicazione del D. lgs. 231/2001** e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se hanno meno di 50 lavoratori

#### TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Viene precisato che **l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione** da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la **conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile** per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo con il consenso espresso del segnalante** alla rivelazione della propria identità.

Richiamo espresso al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Specificazione dei limiti alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

## CANALI DI SEGNALAZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna

### CANALE INTERNO

«I **sogetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato**, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, **attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

La **gestione del canale di segnalazione** dovrà essere affidata a **una persona o a un ufficio interno autonomo** dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata **a un soggetto esterno**, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

I **sogetti del settore pubblico** cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della **prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, **la gestione del canale di segnalazione interna**.

I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I **sogetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati**, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **non superiore a 249, possono condividere** il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

## COME DIMOSTRARE CONFORMITA' AL GDPR?

Al fine di attivare il canale di segnalazione interna, tutti i soggetti dovranno:

- disegnare il trattamento allineando, fin dalla progettazione, ogni operazione ai principi di protezione dei dati personali fissati dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 3 del D. Lgs.51/18;
- **definire i ruoli di responsabilità** a partire dalla indicazione del titolare del trattamento (i soggetti tenuti all'obbligo), i designati al trattamento e, in presenza di contitolarità (fattispecie nella quale il canale e la sua gestione sono condivise tra più soggetti in possesso delle caratteristiche sopra indicate) determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, i rispettivi ambiti e responsabilità;
- **eseguire la DPIA;**
- **formare ed autorizzare al trattamento i dipendenti** chiamati a gestire il canale di segnalazione;
- **informare tutti i soggetti interessati;**
- **designare e dare istruzioni**, in forma scritta, ai **“responsabili del trattamento”** coloro che sono chiamati ad effettuare il trattamento per conto del titolare, siano essi meri fornitori o gestori del canale. Tali soggetti devono presentare garanzie di compliance alla normativa come prevede l'art. 28 del GDPR;
- l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR è sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 2-undecies del Codice.



## SETTORE PRIVATO

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, **impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 3) adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

## SETTORE PUBBLICO

L'**obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna** grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico: **le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

## CANALE ESTERNO

ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

1. **non è prevista**, nell'ambito del contesto lavorativo, l'**attivazione** obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** a quanto previsto dall'articolo 4;
2. la persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato **efficace** seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la **violazione possa costituire un pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse

Link alla piattaforma ANAC: [CLICCA QUI](#)

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»



		<p>La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna <b>e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti</b> in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;</li> <li>2. a persona segnalante ha <b>fondato motivo</b> di ritenere che la violazione possa costituire un <b>pericolo imminente o palese per il pubblico interesse</b>;</li> </ol> <p>la persona segnalante ha <b>fondato motivo</b> di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di <b>ritorsioni o possa non avere efficace seguito</b> in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.</p>
<b>DIVIETO DI RITORSIONE</b>	<b>INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA</b>	
<p>Ampia esemplificazione delle condotte che costituiscono ritorsione. Inoltre, modifica dell'articolo 4 della legge 604/1966, includendovi espressamente il licenziamento conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate in base alle norme sul whistleblowing.</p>	<p>L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati. Nesso di causalità presunto tra il danno subito dal segnalante e la ritorsione subita a causa della segnalazione.</p>	

*Buon Lavoro a Tutti*

A disposizione per eventuali chiarimenti

*Bergamo, 26/06/2023*

**Dott. Massimo Zampetti**  
*Data Protection Officer*